



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO**

ORDINANZA N.33 DEL 11/06/2021

**OGGETTO: DISCIPLINA PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE SPIAGGE
DEL COMUNE DI COMACCHIO**

IL SINDACO

Premesso che:

- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche a causa delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali imposti dalle Autorità locali soprattutto nelle zone turistiche;
- la Regione Emilia-Romagna, con la legge 27/2000, ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
- il Comune di Comacchio, fin dalla stagione balneare 2013, ha inteso disciplinare l'accesso ai cani in alcuni tratti di spiaggia libera;
- l'art.4, comma 1, lettera j), dell'Ordinanza 1/2019 nel testo vigente, emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni di *"individuare nelle zone di spiaggia libera le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate, dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo"*;
- l'art.4, comma 1, lettera j), dell'Ordinanza 1/2019 nel testo vigente, emanata dalla Regione Emilia-Romagna da inoltre facoltà ai concessionari, nell'ambito dell'area in concessione e previa SCIA al Comune, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e stabilisce che i Comuni, con propria Ordinanza, *"regolamentano attività consentite, obblighi e responsabilità dei proprietari dei cani, negli stabilimenti balneari che hanno presentato la scia per la delimitazione di aree attrezzate"*;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Richiamata l'ordinanza balneare comunale n. 123 del 07/05/2021, con la quale è stata recepita ed integrata l'ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus, la quale disciplina, tra l'altro, le modalità di fruizione delle spiagge libere per l'annualità 2021 come segue: "Durante la stagione balneare 2021, l'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito nel rispetto delle citate linee guida n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna" nonché delle seguenti disposizioni:

- in tutta l'area della spiaggia libera, nell'area di battigia e nell'esercizio dell'attività di balneazione è vietato creare assembramenti.
- in tutta l'area della spiaggia libera, nell'area di battigia e nell'esercizio dell'attività di balneazione dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 m.
- Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.
- le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per soggetti che in base alle disposizioni normative vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale dei fruitori.
- l'accesso e l'uscita dalle spiagge libere devono avvenire attraverso gli accessi esterni preposti. I frequentatori delle spiagge libere possono accedere alle strutture balneari adiacenti solo per emergenze o per la fruizione dei servizi offerti da tali strutture.

I fruitori delle spiagge dovranno:

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- Rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- Impegnarsi al rispetto di tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di corretto comportamento."

Visto il percorso di consultazione e partecipazione, a suo tempo attuato dall'Ufficio e dall'Assessorato competenti, con gli Enti e le Associazioni di Cate-

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

goria economiche e con i locali responsabili dell'associazionismo canino ed animalista;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05/06/2020 recante "Linee di indirizzo per l'accesso degli animali domestici alle spiagge attrezzate del Comune di Comacchio";

Ritenuto, vista l'istruttoria tecnica agli atti, di dover disciplinare l'accesso alle spiagge e agli stabilimenti balneari con cani, come segue:

1. La tenuta dell'animale dovrà rispettare le modalità di cui al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n. 9 del 30/01/2007;
2. L'accesso alle spiagge demaniali, alla fascia di spiaggia denominata "battigia" (ovvero i 5 metri dal mare) antistante le concessioni demaniali e le spiagge private, è consentita senza limitazioni di orario solo **al di fuori della stagione balneare estiva**, così come definito dall'ordinanza balneare regionale vigente, in quanto periodo di bassa frequentazione;
3. L'accesso dei cani alle spiagge **nel periodo della stagione balneare estiva** (vedasi ordinanza balneare regionale) potrà avvenire esclusivamente dalla pubblica via:
 - negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati, previa presentazione di apposita SCIA da parte dei concessionari attestante l'individuazione nell'ambito dell'area in concessione di una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
 - nei seguenti tratti di spiaggia libera, debitamente delimitati e segnalati:

LIDO DI SPINA: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, adiacente lato sx Bagno della Polizia;

LIDO DEGLI ESTENSI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 100, adiacente lo stabilimento balneare Blue Moon;

PORTOGARIBALDI : tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, a Sud del Park Emilio;

LIDO DI VOLANO : tratto di spiaggia libera, con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;

LIDO DELLE NAZIONI: tratto di spiaggia libera, di proprietà privata, tra il Bagno Albatros e il Bagno Messico, il cui allestimento e manutenzione è a carico di soggetto di proprietà privato sottoscrittore della Convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18/04/2018;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

4. Resta il divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia in quanto area di spiaggia di maggiore frequentazione in particolare per il gioco dei bambini nonché degli adulti che li sorvegliano o passeggiano lungo la riva;

Ritenuto inoltre di dover disciplinare la possibilità del bagno a mare ai cani, nel pieno rispetto di quanto sopra e presso le aree di specchio acqueo prospicienti i tratti di spiaggia libera sopra individuati, come segue:

1. Il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva è consentito ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno;
2. Il proprietario durante il bagno, a proprio rischio e pericolo, dovrà comunque tenere a guinzaglio l'animale per evitare pericolo per l'incolumità delle persone;
3. Per il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva sono inoltre previste le seguenti limitazioni:
 - nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;
 - nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
 - nei restanti mesi (ottobre-marzo) il bagno e l'accesso alla battigia è libero.

Visti:

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02";
- l'Ordinanza Balneare Regionale n. 01/2019 nel testo vigente;
- l'Ordinanza Balneare Regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021;
- l'Ordinanza Balneare Comunale n. 123 del 07/05/2021;
- l'Ordinanza Sindacale n. 61 del 13/02/2003 "Ospitalità animali domestici in spiaggia" vigente sul territorio comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

a) ai concessionari di stabilimenti balneari che intendano individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza degli animali domestici, i quali sono individuati come soggetto responsabile di informare i proprietari dei cani delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e di eseguire apposita pulizia periodica ed eventuale disinfestazione delle aree interessate:

- che sia salvaguardata l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
- che, nell'individuazione dell'area, sia mantenuta una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti, quando presenti;
è possibile derogare alla distanza minima di cui sopra, esplicitando, nella scia, di trovarsi in uno dei seguenti casi:
 - concessione confinante con spiaggia libera;
 - concessioni che posizionino le aree entrambe a confine;
 - con dichiarazione di assenso del confinante;
 - senza dichiarazione di assenso del confinante, fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione (vedasi ordinanza balneare regionale), con divieto di accesso nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione;

b) di incaricare il Dirigente del Settore IV-V al fine di acquisire eventuali ulteriori atti di assenso;

c) che l'accesso con cani, è regolamentato così come segue:

1. La tenuta dell'animale dovrà rispettare le modalità di cui al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n. 9 del 30/01/2007;
2. L'accesso alle spiagge demaniali, alla fascia di spiaggia denominata "battigia" (ovvero i 5 metri dal mare) antistante le concessioni demaniali e le spiagge private, è consentita senza limitazioni di orario solo **al di fuori della stagione balneare estiva**, così come definito dall'ordinanza balneare regionale vigente, in quanto periodo di bassa frequentazione;
3. L'accesso dei cani alle spiagge **nel periodo della stagione balneare estiva** (vedasi ordinanza balneare regionale) potrà avvenire esclusivamente dalla pubblica via:
 - negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati, previa presentazione di apposita SCIA da parte dei concessionari attestante l'individuazione nell'ambito dell'area in concessione di una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
 - nei seguenti tratti di spiaggia libera, debitamente delimitati e segnalati:

LIDO DI SPINA: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, adiacente lato sx Bagno della Polizia;

LIDO DEGLI ESTENSI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 100, adiacente lo stabilimento balneare Blue Moon;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

PORTOGARIBALDI : tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, a Sud del Park Emilio;

LIDO DI VOLANO : tratto di spiaggia libera, con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;

LIDO DELLE NAZIONI: tratto di spiaggia libera, di proprietà privata, tra il Bagno Albatros e il Bagno Messico, il cui allestimento e manutenzione è a carico di soggetto di proprietà privato sottoscrittore della Convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18/04/2018;

- d) il divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia in quanto area di spiaggia di maggiore frequentazione in particolare per il gioco dei bambini nonché degli adulti che li sorvegliano o passeggiano lungo la riva;
- e) che il bagno a mare ai cani potrà avvenire, nel pieno rispetto di quanto sopra e presso le aree di specchio acqueo prospicienti i tratti di spiaggia libera sopra individuati, come segue:

1. Il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva è consentito ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno;
2. Il proprietario durante il bagno, a proprio rischio e pericolo, dovrà comunque tenere a guinzaglio l'animale per evitare pericolo per l'incolumità delle persone;
3. Per il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva sono inoltre previste le seguenti limitazioni:
 - nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;
 - nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
 - nei restanti mesi (ottobre-marzo) il bagno e l'accesso alla battigia è libero.

f) che il tutto si svolga nel rispetto di quanto stabilito per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, ed in particolare delle disposizioni contenute nell'ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 e nell'ordinanza balneare comunale n. 123 del 07/05/2021;

DISPONE

a) **Che:**

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

- 1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 2) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50;
- 3) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso e, per l'accesso al Demanio Marittimo, dovranno essere in possesso di idonea polizza RCT/C (responsabilità civile conto terzi);
- 4) I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, ed alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
- 5) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;
- 6) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- 7) E' interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
- 8) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area;
- 9) I cani non possono essere collocati in recinti o assicurati a punti fissi ad eccezione di quelli all'interno del perimetro delle zone d'ombra dell'ombrellone assegnato;
- 10) I cani non possono avere accesso al mare (fatta eccezione per l'area di spiaggia libera eventualmente individuata con separata Ordinanza sindacale), ad eventuali piscine o alle zone docce degli stabilimenti balneari, né alle aree sportive e ludiche;
- 11) I titolari degli stabilimenti balneari devono provvedere ogni sera alla pulizia della zona di spiaggia, con modalità idonee per l'eliminazione di eventuali deiezioni o residui non rimossi, ed eventuali disinfestazioni;

b) che gli organi di polizia e vigilanza controllino il rispetto delle disposizioni sopra riportate.

Copia delle presente Ordinanza verrà trasmessa al Corpo di Polizia Municipale di Comacchio, alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio, alla Polizia Provinciale di Ferrara, alla Guardia di Finanza di Comacchio, al Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Usl di Ferrara, al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, all'Ente Parco Delta del Po e alla Regione Emilia Romagna - Servizio turismo, Commercio e Sport.

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Copia della presente Ordinanza dovrà essere pubblicata al sito web, all'albo pretorio del Comune di Comacchio e trasmessa ai Dirigenti e dipendenti comunali.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando - a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/1981 - le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria, di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione, si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi. Proventi: al Comune di Comacchio;

Ai sensi dell'art. 7Bis, comma 1, e 1bis, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €.500,00 con le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Sindaco

NEGRI PIERLUIGI / INFOCERT SPA (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it